



## COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Ordinanza n. 32 del 14/06/2020**

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 15 giugno al 14 luglio 2020 – Cimitero comunale.**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n.125 del 16-5-2020);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**Viste** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare:

- l'art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) *“Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 15 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020”*;
- l'art. 2 (attività produttive industriali, artigianali, commerciali e sociali) *“Nel territorio della Regione Siciliana, dal 15 giugno 2020, sono consentite tutte le attività economiche e sociali individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 [...]. Dal 15 giugno 2020 è, altresì, consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell'11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (Allegato 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”): [...].”*;
- l'art. 12 (disposizioni finali) *“Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020. [...] La presente Ordinanza, con validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. [...].”*;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)”* con la quale sono state indicate le procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19;

**Ritenuto** che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833

in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

### ORDINA

1. È disposta l'apertura al pubblico del cimitero:
  - dalle ore 8:00 alle ore 13.30 dal lunedì alla domenica;
  - dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e giovedì.
2. È consentito l'ingresso alle persone munite di dispositivi di protezione individuale (utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca), con l'obbligo del rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento.
3. Il rispetto delle procedure per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 "*Indicazioni emergenziali commesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)*" e s.m.i.
4. È fatto obbligo alle imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero comunale il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 13 "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*" del DPCM del 11/06/2020.
5. **La presente Ordinanza ha efficacia dal 15 giugno al 14 luglio 2020.**

### DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
2. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto ai titolari di pompe funebri ed alla cittadinanza.
3. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Il Responsabile di P.O.  
Isp. Antonio Salvaggio

Il Responsabile di P.O.  
Archr. Pietro Cali



IL SINDACO  
DOTT. ALEONSO PROVVIDENZA